

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS.
N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE. FONDI ADP 2022 -2024.

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- a. Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'atto di indirizzo a firma del Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi: MLPS), D.M. n.141 del 02.08.2022 e dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.10.2022, disciplina gli obiettivi, i criteri di selezione e della valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione di "iniziative e progetti" finanziati.
- b. L' Accordo di programma citato evidenzia la necessità di valorizzare le sinergie e la complementarietà tra il MLPS e la Regione Calabria al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi.
- c. Il presente Avviso è pubblicato anche sulla base degli atti di programmazione regionale nei quali si evidenzia il ruolo significativo dei soggetti del Terzo Settore, ai sensi della Legge Regionale - Regione Calabria - 26 luglio 2012, n. 33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato".

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Avviso pubblico prevede risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad € 1.740.466,00 (unmilionesettecentoquarantamilaquattrocentosessantasei/00), di cui € 809.664,76 (ottocentonovemilaseicentosessantaquattro/76) attribuibili alle ODV e APS e la rimanente somma pari a € 930.801,24 (novecentotrentamilaottocentouno/24) attribuibile, quale importo massimo, alle Fondazioni del Terzo settore.

Qualora sulla somma destinata alle Fondazioni venga registrata un'economia di spesa, la stessa verrà utilizzata per finanziare le ODV e APS in posizione utile in graduatoria.

ART. 3 – FINALITA' GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

a. Coerentemente a quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n.141/2022), le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi articoli.

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento (in numero massimo di tre) indicate nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato con il D.M. n.141 del 02.08.2022:

- 1. Porre fine ad ogni forma di povertà;
- 2. Promuovere un'agricoltura sostenibile;
- 3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
- 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;
- 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
- 7. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
- 8. Ridurre le ineguaglianze;
- 9. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- 10. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
- 11. Promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico;

ART. 4 – DURATA DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI

- a. La durata delle proposte progettuali, compreso il completamento della fase di rendicontazione, dovrà essere non inferiore a 10 (dieci) mesi e non superiore a 12(dodici) mesi.
- b. Il computo dei mesi relativi alla realizzazione delle attività progettuali decorre, in ogni caso, dalla data della stipula della convenzione di cui al successivo articolo 10.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

- a. possono presentare domanda le Organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV), le Fondazioni e le Associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che abbiano la propria sede legale ovvero almeno una sede operativa, in esso dichiarata, nel territorio nella Regione Calabria.
- b. Nelle more del completamento della trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi: CTS), possono altresì presentare domanda le ODV iscritte nel relativo registro regionale e le APS sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia quelle iscritte nel registro nazionali, purché aventi, quest'ultimi, almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria.
- c. Il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e *partners* - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione.
- d. In caso di cancellazione dai registri regionali o nazionali del soggetto capofila, decade l'intero progetto; in caso di cancellazione dai registri regionali o nazionali di uno ovvero di entrambi i *partners*, il partenariato va ricostituito entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del provvedimento che dispone detta cancellazione.
- e. I partenariati devono essere costituiti al massimo da un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato, e/o fondazioni e/o associazioni di promozione sociale.
- f. Ogni soggetto – sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un raggruppamento - può partecipare a *uno e un solo* partenariato pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali.
- g. Il capofila del partenariato è responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.
- h. Nella formulazione della graduatoria dei progetti finanziabili, sarà data priorità ai progetti presentati da soggetti proponenti che non hanno mai beneficiato di finanziamenti concessi ai sensi della normativa in premessa.
- i. Sono esclusi coloro che hanno in corso progetti finanziati, o in corso di finanziamento, con fondi della medesima tipologia.

ART. 6 – SOGGETTI “COLLABORATORI” A TITOLO GRATUITO

- a. La realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso potrà realizzarsi anche con il coinvolgimento di soggetti diversi da OdV, fondazioni e APS, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati. Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito, cioè non possono essere destinatari di quote di finanziamento, rispetto al costo totale di progetto.
- b. In caso di collaborazione, si dovrà allegare al progetto le attestazioni di adesione, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, secondo il Modello A2 allegato al presente Avviso, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate a supporto di quelle previste dal progetto stesso.
- c. La responsabilità del progetto rimane in ogni caso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di partenariato, al soggetto capofila.

ART. 7 – LIMITI DEL FINANZIAMENTO RICHIEDIBILE E

OBBLIGO DI COFINANZIAMENTO

- a. Gli interventi progettuali dovranno avere un costo complessivo compreso tra euro 12.000 ed euro 45.000.
- b. Per ciascun intervento progettuale, la quota massima di finanziamento richiedibile non potrà, in ogni caso, superare l'80% del costo totale esposto. La restante quota parte (cofinanziamento), pari almeno al 20% del costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento, resterà a carico dei soggetti attuatori i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse umane messe a disposizione da soggetti terzi aderenti come partner di progetto.
- c. Ai fini del computo della quota di cofinanziamento di cui al precedente comma del presente articolo è riconosciuta quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto presentato.
- d. Con particolare riferimento alle attività prestate dai volontari per la realizzazione del progetto, si precisa che il volontario - secondo quanto espressamente indicato all'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 - è "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
- e. Ai fini della rendicontazione del costo del personale volontario, l'attività dovrà essere rilevabile da uno specifico registro delle presenze sottoscritto dal prestatore e controfirmato dal legale rappresentante dell'Ente di riferimento. L'ordine di servizio dovrà contenere l'indicazione del CCNL applicato in via diretta, se esistente, o, in mancanza, in via analogica.
- f. I volontari che prenderanno parte alle attività progettuali devono essere – pena l'inammissibilità del progetto – coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del D. Lgs. 117/2017). È onere dell'Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, verificare l'avvenuta stipula dell'assicurazione relativa ai volontari attivi nel progetto approvato.
- g. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 20% del costo complessivo del progetto sarà attribuita una premialità con un punteggio specifico così come specificato nella Tabella di Valutazione.
- h. Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve (devono), sotto la propria responsabilità dichiarare che la proposta progettuale presentata non ha formato e non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici (incluso il 5x1000), nazionali o comunitari.

ART. 8 – PIANO FINANZIARIO E SPESE AMMISSIBILI

- a. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009.
- b. Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente. La condizione di soggetto Iva o meno

va documentata alla Regione Calabria con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto attuatore.

- c. Inoltre, pena l'esclusione, per la redazione del piano dei costi:
- nell'ambito delle spese per le **risorse umane** (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio **non potranno superare globalmente il 25%** del costo complessivo del progetto;
 - i costi di **affidamento a persone giuridiche terze** di specifiche attività **non potranno superare il 30%** del costo complessivo della proposta progettuale;
 - i **costi di progettazione non potranno superare il 5%** del costo complessivo del progetto;
 - **le spese relative ai cc.dd. "costi indiretti"** (canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) verranno riconosciute esclusivamente in relazione alla quota parte imputabile direttamente all'attività di progetto oggetto del finanziamento e, in ogni caso, **nei limiti del 10%** del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile;
 - **le spese relative all'acquisto di beni e/o attrezzature** saranno ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e, quindi, alla effettiva realizzazione del progetto.
- d. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. **Ai fini delle spese ammissibili al rimborso si applica l'art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs 117/17.**
- e. Con particolare riferimento ai costi di "personale", sempreché utilizzato in specifiche mansioni (anche amministrative) connesse al progetto, i relativi costi possono essere riconosciuti solo se accompagnati da:
- Ordine di servizio per l'assegnazione della risorsa umana alla specifica attività di progetto;
 - Copia dei cedolini;
 - Elenco giorni e orari delle attività svolte (*time-sheet*);
 - Costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
 - F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute (art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013). Le spese dovranno essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto ossia essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto a eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale, comunque successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- f. In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
- g. Non si considerano documenti probatori le autofatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
- Non sono ammessi a finanziamento le spese riferite ai seguenti costi:
- oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
 - oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
 - oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
 - oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
 - ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.
 -

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Calabria resa disponibile all'indirizzo <http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72>, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazione a partire dalle ore 10:00 **decorrono dal terzo giorno successivo** dalla data di pubblicazione sul BURC dell'avviso stesso ed entro e non oltre le ore 13:00 del 15° giorno successivo all'apertura della piattaforma;

a. dalle ore deled entro le ore del

b. Alla domanda andranno allegati, pena l'esclusione:

- il **Modello A** - Formulario;

- il **Modello B** - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto;
- l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;

- il **Modello C** – Scheda di Progetto, debitamente compilato in ogni sua parte;

- il **Modello D** – Piano Economico, nelle Sez.1 e Sez. 2, debitamente compilato in ogni sua parte;

- il **Modello E** – Trattamento dei dati personali - Privacy;

Prima di effettuare il caricamento (upload) degli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E", gli stessi dovranno essere trasformati in formato PDF (dimensione massima di ogni singolo file 5 MB). Il Modello D (Piano Economico) dovrà essere trasformato in .pdf separatamente per la Sez.1 e la Sez. 2. La sottoscrizione degli allegati, da parte del legale rappresentata dell'Ente, potrà avvenire esclusivamente con modalità di firma digitale. Il sistema accetta formati esclusivamente del tipo .p7m.

c. In caso di partenariato, alla domanda devono essere allegati, per ciascun partner, pena l'esclusione,

- il **Modello A1**, attestante la volontà di partecipare al partenariato stesso;

- il **Modello B** - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto;
- l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)1;
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione.
- La sottoscrizione degli allegati, da parte del legale rappresentata dell'Ente partner, potrà avvenire esclusivamente con modalità di firma digitale. Il sistema accetta formati esclusivamente del tipo p7m.

d. In caso di partecipazione di enti collaboratori, alla domanda deve essere allegata, per ogni singola collaborazione, **pena l'esclusione**, il **Modello A2** attestante la volontà di collaborare al progetto.

La sottoscrizione dell'allegato, da parte del legale rappresentata dell'Ente collaboratore, potrà avvenire esclusivamente con modalità di firma digitale. Il sistema accetta formati esclusivamente del tipo p7m e. Per determinare i punteggi relativi ai criteri A1 e B3 l'Ente dovrà allegare il CV, che attesti l'esperienza nell'ambito dell'intervento prescelto, sottoscritto in formato P7M;

f. Per determinare il punteggio relativo al criterio B4 l'Ente dovrà allegare il CV anche degli eventuali partners, che dovrà essere sottoscritto in formato P7M che attesti le attività già svolte nell'ambito dell'intervento;

g. Per determinare il punteggio relativo al criterio B2 l'Ente dovrà allegare una attestazione firmata, in formato p7m. delle risorse umane relativamente alle competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto.

e. Al termine del processo di invio della domanda, verrà generato un documento contenente i dati caricati che, automaticamente, sarà inviato agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dell'Ente, precedentemente inseriti in domanda.

f. Eventuali domande o richieste di chiarimenti sulla procedura possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica terzo.settore.lfps@regione.calabria.it e sarà possibile chiedere assistenza alla compilazione all'interno del servizio on-line. L'assistenza tecnica verrà prestata entro 72 ore dalla ricezione della richiesta, mentre nella sola giornata di chiusura dell'acquisizione delle domande si garantirà l'assistenza dalle ore 8:30 fino alle ore 12:00.

g. La domanda deve essere presentata unitamente a tutti i suoi allegati. Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione le domande:

- la mancata compilazione di un campo obbligatorio;
- trasmesse con modalità differenti da quelle descritte;
- non firmate digitalmente secondo la modalità sopra indicata;
- firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale;
- con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- prive anche di un solo allegato del presente Bando;
- prive del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità
- inviate oltre il termine di presentazione previsto dal Bando.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di ricezione della domanda sul servizio on-line.

Nel caso di presentazione di istanze multiple da parte del medesimo soggetto proponente, verrà ammessa l'ultima presentata in termini di data. L'ultima domanda presentata annulla e sostituisce le precedenti.

Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi di malfunzionamento dei sistemi informatici dipendenti dal mittente, non potranno comunque essere accolte.

h. Ogni soggetto in qualità di singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato potrà presentare una e una sola proposta progettuale. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Avviso, ogni soggetto in veste di capofila e/o partner può partecipare a uno e un solo partenariato. Nel caso di violazione di una o di entrambe tali prescrizioni, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

i. La Regione Calabria effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti.

l. Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

m. Il richiedente il beneficio, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 oltre che a quelle di cui all'art. 75 (decadenza dai benefici) del medesimo DPR 445/2000.

n. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Calabria dovranno avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dichiarato nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura pec TERZO.SETTORE.LFPS@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT;

o. Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato

alla domanda presentata.

ART. 10- AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI

- a. Le fasi di istruttoria e valutazione dei progetti sono dunque le seguenti: la verifica delle condizioni di ammissibilità a valutazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad una Commissione/Gruppo di Lavoro nominata con decreto del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare successivamente alla scadenza del termine finale di presentazione delle proposte progettuali.
- b. La Commissione/Gruppo di Lavoro procederà all'esame verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.
- c. Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGI (min-max)
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. CV dell'ente proponente nell'ambito delle aree prioritarie di intervento prescelte	0-5
A2. Numero di soggetti componenti il partenariato (1 punti per ogni partner)	0-3
A3. Progetti presentati da soggetti proponenti che non hanno mai beneficiato di finanziamenti	7
TOTALE A	15
B. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.	0-10
B2. Presenza di risorse umane con competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto	0-10
B3. Pertinenza del CV dell'organizzazione rispetto all'ambito tematico di attività	0-10
B4. CV del/i partner da cui si evincano gli interventi rispetto all'ambito di progetto	0-10
B5. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creino nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.	0-10
B6. Presenza di sistemi di valutazione e monitoraggio nel progetto	0-5
TOTALE B	55
C. CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PREVENTIVO ECONOMICO FINANZIARIO	
C1. Ammontare del cofinanziamento a carico del proponente e/o degli eventuali <i>partners</i> (calcolato in termini percentuali rispetto al costo complessivo del progetto)	> 50 %: pt.4; > 40% e ≤ 50%: pt.: 3 > 30% e ≤ 40%: pt: 2

	> 20% e ≤ 30%: pt. 1
C2. Grado di fattibilità del progetto (con riferimento alla corretta articolazione del rapporto tra gli obiettivi indicati e le risorse previste)	0-26
TOTALE C	30
TOTALE GENERALE (A+B+C) 100	100

- d. Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a punti **65 (sessantacinque)**.
- e. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà ammesso a finanziamento, rispettivamente, il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio "Caratteristiche di innovazione sociale del progetto" (B5) e a seguire il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio "Ammontare del co-finanziamento del soggetto proponente e degli eventuali *partners*" (C1).

ART. 11 CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

- a. Con ciascuno dei soggetti proponenti le iniziative o i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione - così come normata dall'articolo 56 del Codice Terzo Settore e predisposta dall'Amministrazione - nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra la Regione ed il soggetto beneficiario.
- b. Al fine della sottoscrizione della convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:
1. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del CTS) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto, ovvero in alternativa la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2001 che le suddette polizze assicurative saranno inviate contestualmente con la comunicazione dell'inizio delle attività;
 2. associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata);
 3. comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- c. Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata, la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa o del progetto nei confronti della Regione.
- d. L'inizio delle attività progettuali dovrà avvenire dopo la stipula della convenzione.

ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato in due distinte *tranches*:

- a. Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio delle attività progettuali e della apposita idonea garanzia fideiussoria;
- b. Una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del 20% del finanziamento concesso a seguito della chiusura delle attività progettuali e della produzione di idonea e valida rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. L'erogazione è subordinata all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti nonché al trasferimento da parte del MLPS della seconda tranche del finanziamento concesso alla Regione Calabria;

ART. 13 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

- a. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.
- b. La fideiussione dovrà:
 1. essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività;
 2. essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
- c. contenere:
 - la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
 - l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione. In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).
- d. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.

ART. 14 - RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

- a. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, i soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti trasmetteranno:
 1. la relazione finale:
 - sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa;
 - sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
 2. il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro voci di spesa secondo il Modello E
- b. Ulteriori e più dettagliate disposizioni relative alla relazione finale e alla rendicontazione potranno essere contenute nella Convenzione.

ART. 15 - VARIANTI PROGETTUALI

- a. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate:
 1. eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato;

2. eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) **superiori** al 20 % anche di una sola macro voce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione.
- b. Le variazioni compensative tra le singole macro voci di spesa che comportino uno scostamento pari o inferiori al 20% della singola macro voce di spesa non richiedono autorizzazione ma dovranno, in ogni caso, essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale precisandone le motivazioni.
- c. Non potranno, in ogni caso, essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dal presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa stabiliti.

ART. 16 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI

- a. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.
- b. Ai fini del presente Avviso, le fatture e/o i giustificativi di spesa, **regolarmente quietanzati** dovranno essere conservati integri, leggibili e in originale presso la sede dell'ente proponente, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile in loco per **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di ricezione della relazione finale e della rendicontazione.

ART. 17 - IRREGOLARITÀ E SANZIONI

- a. In caso di violazioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal presente Avviso e dalla convenzione stipulata, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:
 1. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
 2. non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del CTS;
 3. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
 4. compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
 5. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
 6. eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
 7. receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento; non rispetti le regole di pubblicità previste dal presente Avviso;
 8. apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dall'Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso ovvero nella convenzione stipulata.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

ART. 18 - TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY

- a. Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e *partners* del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali".
- b. L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Calabria è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.
- c. I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità alla normativa vigente in materia di *Privacy* (protezione dei dati personali).
- d. I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell'ambito del presente procedimento.
- e. Il titolare del trattamento è la Regione Calabria responsabile del trattamento dei dati è il Dipartimento Lavoro e Welfare Settore 2.
- f. La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.
- g. Per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 (pubblicazione) i soggetti beneficiari inviano alla Regione, unitamente alla domanda, il curriculum sintetico e una versione sintetica del progetto (depurato di eventuali dati sensibili).

ART. 19 - INFORMAZIONI

- a. Gli enti interessati, fino a 8 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti tramite pec da inviarsi all'indirizzo terzo.settore.lfps@pec.regione.calabria.it riportando come oggetto: "**bando terzo settore ADP 2022-2024 – QUESITO**". Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali. La Regione risponderà all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dott. Belgio Matteo.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro

Allegati:

- Modello A (Formulario)
- Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato)
- Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione)
- Modello B – (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
- Modello C (Scheda di progetto)
- Modello D (Piano finanziario)
- Modello E (trattamento dati privacy)

- Schema di convenzione
- Patto integrità

NOTE

- Art. 4, comma 1

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(Omissis)

Art. 5

Attività di interesse
generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in

licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 8, co. 3

La Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009 è disponibile al seguente indirizzo internet:

https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/min_lav_circolare_2.pdf

Si ricorda e si sottolinea che il richiamo a detta circolare è operato in via analogica per quanto non esplicitato nel presente Avviso ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo.

Art. 10, comma 4, lett. d)

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)

(Omissis)

Titolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate

dall'autorità giudiziaria Sezione I - Il procedimento applicativo

Art. 4. Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; (3)
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- e) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; (3)
- f) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- g) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; (2)
- h) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- i) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (4)
- j) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- k) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- l) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; (1)
- m) i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; (5)
- n) ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale (5).

1. Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, [D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).
2. Lettera modificata dall' art. 4, comma 1, lett. a), [D.L. 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 aprile 2015, n. 43](#). Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. b), [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).
3. Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. a), [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).
4. Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. c), [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).
5. Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, lett. d), [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#)

